

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA B T

Originale Deliberazione di Giunta Comunale

N. <u>246</u> del Reg. Data: <u>27 / 12 / 2017</u>	Oggetto: Istituzione Area pedonale permanenza Piazza Tommaselli.
---	--

L'anno duemiladiciassette, il giorno 27 del mese di dicembre, alle ore 12,25, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
BOTTARO	avv. Amedeo	SINDACO- PRESIDENTE	x	
DI LERNIA	dott. Felice	ASSESSORE	x	
TONDOLO	ing. Giovanni	ASSESSORE	x	
CILIENTO	dott.ssa Debora	ASSESSORE	x	
D'AGOSTINO	dott.ssa Ivana	ASSESSORE	x	
DI TULLO	avv. Denise	ASSESSORE	x	
LAURORA	geom. Tommaso	ASSESSORE		x
DI GREGORIO	avv. Michele	ASSESSORE		x
DI LERNIA	avv. Cecilia	ASSESSORE	x	
LIGNOLA	dott. Luca	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale

dott. Carlo Casalino

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 8 Assessori, ed assenti n. 2 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che:

- La Città di Trani, situata geograficamente in una posizione strategica, è da sempre centro culturale della Puglia, il suo centro storico, infatti, dotato di strette e tortuose vie, secondo la tipica urbanistica medievale (sapientemente restaurate sotto la Sovrintendenza dei Beni Culturali), ed impreziosito da edifici artistici di ogni epoca e ogni stile, ha nel tempo richiamato numerose autorevoli presenze;
- dette peculiarità hanno fatto sì che il centro storico, diventasse nel tempo, centro nevralgico di vita mondana caratterizzato da molteplici locali, bar tipici, frequentati abitualmente da turisti e gente del posto;
- se lo sviluppo del centro storico, da un lato favorisce la crescita economica della Città, dall'altro pregiudica il godimento del suddetto patrimonio culturale, da parte dei forestieri, che vorrebbero fruire di detti spazi e beni in assenza di veicoli o altro, anche da immortalare attraverso fotografie;
- nel concetto di fruizione pubblica dei beni culturali, la Piazza Tommaselli, è più precisamente dal limite stradale di Via Annunziata (esclusa) a Vicolo San Toma, su cui insiste Chiesa di San Toma, costruita ex novo nell'anno 1838 utilizzando il materiale di risulta della demolita chiesa dell'Annunziata, ben si colloca l'individuazione di un'area **pedonale** nel quale vietare la circolazione (e quindi la sosta) dei mezzi, sia pubblici che privati.

Dato che,

- l'art. 3 del D.lgs. 285/1992 e s.m.i. rubricato "*Definizioni stradali e di traffico*" al comma 1 punto 3) definisce "***Area pedonale:** zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedita capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali*";
- Dalla lettura del summenzionato articolo emerge evidente che relativamente all'area pedonale la circolazione è preclusa a tutti i veicoli, fatta eccezione ad alcune e ben precisate categorie;
- L'art. 7 comma 9 del D.lgs. 285/1992 e s.m.i. *expressis verbis* "*I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o*

integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati."

Dato atto altresì che,

con deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 07.12.2017, si è già dato attuazione alla sperimentazione dell'area pedonale nella summenzionata Piazza, per il solo periodo 07.12.2017 – 07.01.2018, riscuotendo comune consensi per la libera fruizione della stessa, valorizzando così il patrimonio storico – culturale ivi presente.

Ritenuto quindi istituire in forma permanente (tutti i giorni dalle 00.00 alle ore 24.00) l'area pedonale sulla Piazza Tommaselli, dal limite stradale di Via Annunziata (esclusa) a Vicolo San Toma;

Visto:

- Il Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni)

Dato atto che il Dirigente del Corpo di Polizia Locale - ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e che non necessità del parere di regolarità contabile poiché il presente atto non comporta alcun impegno di spesa;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;


Con voti unanimi, espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

1. di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali del presente disposto deliberativo;
2. di istituire, con decorrenza 08/01/2017 e sino a nuove determinazioni, l'area pedonale sulla Piazza Tommaselli, dal limite stradale di Via Annunziata (esclusa) a Vicolo San Toma, con valenza tutti i giorni dalle 00:00 alle ore 24:00;
3. di dare mandato al Dirigente del Corpo di Polizia Municipale, per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di revocare ogni atto uguale e contrario precedentemente deliberato e relativo a quanto oggi disciplinato con il presente provvedimento;
5. dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134- comma 4° del d.lgs. n.267/2000.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Carlo Casalino



IL SINDACO

avv. Amedeo Bottaro

[Handwritten signature of avv. Amedeo Bottaro]

N° h2 reg. public.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- 8 GEN 2018

è affissa all'albo Pretorio dal

al

23 GEN 2018

per

15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato

col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani,

- 8 GEN 2018



IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Carlo Casalino

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:



è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)



è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani,

- 8 GEN 2018



IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Carlo Casalino